SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 settembre 2013.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1743).

IL DIRETTORE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs.27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

Viste le "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars" del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto l'art. 30 del Decreto Legge n. 5 del 9 Febbraio 2012 convertito in Legge n. 35 del 4 Aprile 2012 di modifica del Decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7/08/2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell' «Impresa comune ENIAC» ;

Tenuto conto dell'approvazione da parte dell'iniziativa ENIAC della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale ENIAC 2011;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ENIAC e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del D.Lgs.27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 di cui ai Decreti Direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010 e n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ENIAC EPT 300 è ammesso all’intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all’acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998 n. 252 e alla legge n. 183 del 12 novembre 2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell’art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell’intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate alla reiscrizione in bilancio dei fondi perenti.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all’art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 404.400,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l’anno 2007 - 2008, per l’anno 2009 e per l’anno 2010 - 2011.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 375

ALLEGATO *1*
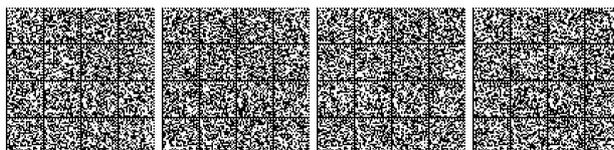
Legge 297/1999 Art. 7 **Protocollo N. 295**

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 295 del 28/12/2011
- Progetto di Ricerca

Titolo: **ENIAC EPT 300**

Inizio: 01/04/2012

Durata Mesi: 36 mesi

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 15/09/2011, data di scadenza del bando internazionale

• Soggetto Proponente - Ragione Sociale	**Sede**	**CUP**
LPE S.p.A.	Baranzate (MI)	**B91H12001370005**

• Costo Totale ammesso	Euro 1.550.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro 1.103.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro 447.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	180.000,00	150.000,00	330.000,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	923.000,00	297.000,00	1.220.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.103.000,00	447.000,00	1.550.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 33.3 % dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 8.3 % dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate
  - Contributo nella Spesa fino a Euro **404.400,00**

Sezione D - Condizioni Specifiche

13A10823

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale l'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma, Palermo, Catania e Messina», corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo»;

Visto il decreto in data 25 settembre 2002 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Milano;

Visto il decreto in data 16 marzo 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 29 luglio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Catania;

Visto il decreto in data 29 luglio 2008 di revoca dell'attivazione della sede periferica di Messina;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Milano da via Settembrini n. 3 a via Bronzino n. 3;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto italiano di psicoanalisi di gruppo» abilitato con decreto in data 25 settembre 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Settembrini n. 3 a via Bronzino n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10710

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 6 dicembre 1994 con il quale l'«Istituto Appulo Lucano di terapia familiare», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» (già Istituto Appulo Lucano) è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Taranto;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede di Potenza;

Visto il decreto in data 27 febbraio 2009 di autorizzazione ad aumentare il numero di allievi ammissibili nella sede di Bari;

Visto il decreto in data 19 luglio 2010 di autorizzazione al trasferimento e all'aumento degli allievi nella sede periferica di Potenza;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2011 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bari;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione al trasferimento della sede di Taranto a Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma da via Massaciuccoli n. 73 a Corso Trieste n. 123;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale s.r.l.» abilitato con decreto in data 2 agosto 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Taranto, poi trasferita con decreto in data 23 maggio 2012 a Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede periferica di Roma da via Massaciuccoli n. 73 a Corso Trieste n. 123.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10711
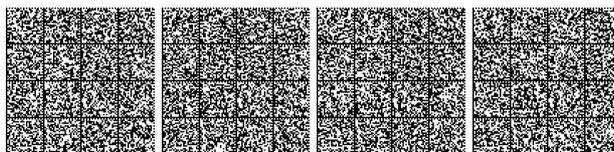
DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all'«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale la «Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Napoli, e Reggio Calabria, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 26 giugno 2002 di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Ancona, Grosseto e Verona;

Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di trasferimento della sede periferica di Reggio Calabria;

Visto il decreto in data 6 febbraio 2006 di trasferimento della sede periferica di Grosseto;

Visto il decreto in data 21 maggio 2007 di trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Ancona da via della Ricostruzione n. 9 a via Piave n. 14;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

L'«Associazione Scuola di psicoterapia cognitiva» abilitata con decreto in data 26 giugno 2002 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Ancona, Grosseto e Verona un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la sede periferica di Ancona da via della Ricostruzione n. 9 a via Piave n. 14.
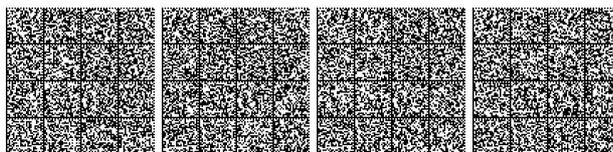
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10712

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «Società Italiana di Biosistemica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale la «Società Italiana di Biosistemica» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Bologna, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 1° marzo 2004 di diniego all'attivazione di una sede periferica in Firenze;

Visto il decreto in data 28 settembre 2007 di trasferimento della sede principale di Bologna;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Bologna da via Turati n. 35 e via Parisio n. 28 alla sede ampliata di via Parisio n. 28;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

La «Società Italiana di Biosistemica» abilitata con decreto in data 12 febbraio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Turati n. 35 e via Parisio n. 28 alla sede ampliata di via Parisio n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10713

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia comparata – S.P.C.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 21 maggio 2001 con il quale la «Scuola di psicoterapia comparata - S.P.C.» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Genova;

Visto il decreto in data 20 giugno 2005 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Cagliari;

Visto il decreto in data 23 febbraio 2007 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammessi a ciascun anno di corso nella sede principale di Firenze;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Firenze da via Carducci n. 3 e via dei Rustici n. 7 a Viale Gramsci n. 22;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di psicoterapia comparata - S.P.C.» abilitata con decreto in data 21 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Carducci n. 3 e via dei Rustici n. 7 a Viale Gramsci n. 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10714

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina

l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001 con il quale la «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di trasferimento della sede principale di Roma e di aumento del numero degli allievi ammessi al primo anno di corso;

Visto il decreto in data 15 ottobre 2008 di ulteriore trasferimento della sede principale di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Roma da Via Costabella, 12 a Via Oslavia, 62;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

La «Scuola di psicoterapia dell'adolescenza e dell'età giovanile a indirizzo psicodinamico» abilitata con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Costabella, 12 a Via Oslavia, 62.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 dicembre 2013.

Modifica al decreto 26 marzo 2013, con il quale il laboratorio Almolab di Monica Agnello, in Siracusa, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 23 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 2013, con il quale il laboratorio Almolab di Monica Agnello, ubicato in Siracusa, C.da Rigiliffi Snc è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 2 novembre 2013, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 3 dicembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 13 novembre 2013 ha deliberato il mantenimento dell'accreditamento n. 1342 del laboratorio Almolab di Monica Agnello, ubicato in Siracusa (GR), C.da Rigiliffi Snc e l'estensione delle prove accreditate;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 26 marzo 2013;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato 26 marzo 2013 per le quali il laboratorio Almolab di Monica Agnello, ubicato in Siracusa (GR), C.da Rigiliffi Snc, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali	MI005 Ed. 1 Rev. 3 2013
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10615
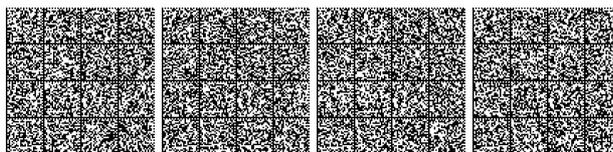
DECRETO 12 dicembre 2013.

Modifica al decreto 17 novembre 2010, con il quale al laboratorio Unione italiana vini - Asti, in Asti, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 17 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (S.O.) n. 283 del 3 dicembre 2010 con il quale al laboratorio Unione italiana vini - Asti, ubicato in Asti, Corso Alessandria n. 192 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 28 novembre 2013 comunica di aver variato la denominazione in Unione italiana vini – Torrazza Coste e di aver variato la sede in Torrazza Coste (PV), Via Riccagioia n. 48;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 3 dicembre 2013, ha comunicato che in data 10 ottobre 2013 è stata deliberata il trasloco e la conseguente variazione anagrafica con la firma della convenzione revisionata e l'emissione del certificato di accreditamento n. 0453 del laboratorio Unione italiana vini – Torrazza Coste, ubicato in Torrazza Coste (PV), Via Riccagioia n. 48;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione e la sede del laboratorio Unione italiana vini - Asti;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione e la sede del laboratorio Unione italiana vini – Asti, sono modificate in: Unione italiana vini – Torrazza Coste, ubicato in Torrazza Coste (PV), Via Riccagioia n. 48.

Art. 2.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Unione italiana vini – Torrazza Coste, ubicato in Torrazza Coste (PV), Via Riccagioia n. 48, è autorizzato sono le seguenti:
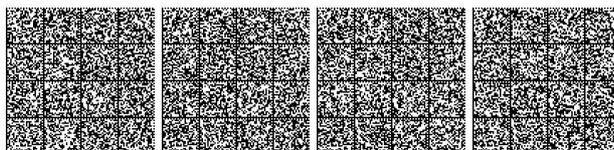
Denominazione della prova	Norma / metodo
Tenore zuccherino	OIV-MA-AS2-02 R2012
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A R2009
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa libera e Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A R2012
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + MI 004/ 2010 Rev. 10
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2012
Solfati	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV-MA-AS312-01A 4B e 4C R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A 4B e 4C R2009 + MI 004/2010 Rev. 10
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A 4B e 4C R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Zuccheri riduttori , Zuccheri non riduttori, Zuccheri totali (Vini e mosti 1÷300g/l, MC-MCR 1÷800g/kg, Bev.spirit. Aceti 1÷500g/l)	MI 004 / 2010 Rev. 10

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10616
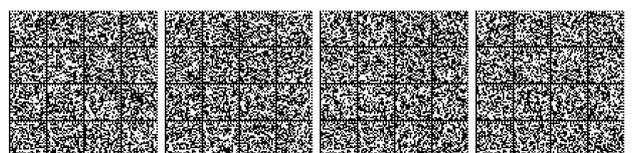
DECRETO 12 dicembre 2013.

Modifica al decreto 11 gennaio 2011, con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, in Albenga, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2011, con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 26 novembre 2013, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 3 dicembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 13 novembre 2013 ha deliberato il mantenimento e l'estensione dell'accreditamento n. 0128 del laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 11 gennaio 2011;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato 11 gennaio 2011 per le quali il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,2 ÷ 4 % di ac. oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CEE 299/2013
Numero di perossidi (2 ÷ 24 % meq O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002 + Reg. CE 640/2008
Cere e Metil ed Etil esteri degli acidi grassi (Alchil esteri) (Cere (27-350 mg/Kg) Alchil esteri (7 - 130 mg/Kg))	Reg. CEE 2568/91 allegato IV + Reg. (UE) n. 61/2011 allegato II
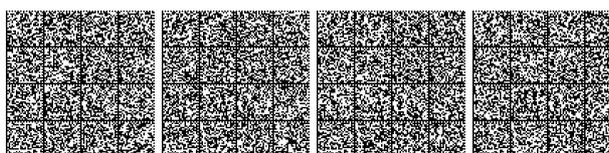
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10617

DECRETO 12 dicembre 2013.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2011, al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, in Albenga, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 17 del 22 gennaio 2011 con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che su richiesta di questa Amministrazione l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 3 dicembre 2013, ha comunicato che il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98 ha rinunciato all'accreditamento per prove sui vini;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 17 del 22 gennaio 2011 al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona – Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

13A10618

DECRETO 12 dicembre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., in Elmas, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 5 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 271 del 20 novembre 2009 con il quale al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., ubicato in Elmas (CA), Via Emilio Segre n. 2A è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 dicembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 2 dicembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento nella riunione del 16 ottobre 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0356 al Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., ubicato in Elmas (CA), Via Emilio Segre n. 2A;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l., ubicato in Elmas (CA), Via Emilio Segre n. 2A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 ottobre 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico merceologico della Sardegna S.c. a r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

13A10619

DECRETO 16 dicembre 2013.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Torrone di Bagnara, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Produttori Torrone Bagnara Calabra, con sede in Bagnara Calabra (RC), C/o Comune di Bagnara Calabra, Corso Vittorio Emanuele II, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Torrone di Bagnara, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 5139 del 26 marzo 2013 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Produttori Torrone Bagnara Calabra, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Torrone di Bagnara, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Pecorino Produttori Torrone Bagnara Calabra, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Torrone di Bagnara, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Torrone di Bagnara.

Art. 2.

La denominazione Torrone di Bagnara è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Torrone di Bagnara, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2 dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

14A00023

DECRETO 16 dicembre 2013.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Pecorino della Balze Volterrane, con sede in Volterra (PI), Località San Giusto, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 52595 del 18 ottobre 2013 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Pecorino della Balze Volterrane, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Pecorino della Balze Volterrane, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Pecorino delle Balze Volterrane.

Art. 2.

La denominazione Pecorino delle Balze Volterrane è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Pecorino delle Balze Volterrane, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2 dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2013

Il capo dipartimento: ESPOSITO

14A00024

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale «Neo Borocillina Gola Dolore» (flurbiprofene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1198/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Alfa Wassermann S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Neo Borocillina Gola Dolore (flurbiprofene);

Vista la domanda con la quale la ditta Alfa Wassermann S.p.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC n. 035760065 e 035760077;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Neo Borocillina Gola Dolore (flurbiprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

"8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto menta" 32 pastiglie - AIC n. 035760065 (in base 10) 1239Y1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C-bis

"8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto menta" 48 pastiglie - AIC n. 035760077 (in base 10) 1239YF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C-bis

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Neo Borocillina Gola Dolore (flurbiprofene) è la seguente: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10717

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Rienso» (ferumoxitolo) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 1197/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale RIENSO (ferumoxitolo) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 15 giugno 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/774/001 30 mg/ml – soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 17 ml – 1 flaconcino

EU/1/12/774/002 30 mg/ml – soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 17 ml – 10 flaconcini

Titolare A.I.C.: Takeda Pharma A/S

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Vista la determinazione n. 292 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 2013, relativa alla classificazione del medicinale RIENSO ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 2 dicembre 2013;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale RIENSO (ferumoxitolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

30 mg/ml – soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 17 ml – 1 flaconcino - AIC n. 042509012/E (in base 10) 18K8QN (in base 32)

30 mg/ml – soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 17 ml – 10 flaconcini - AIC n. 042509024/E (in base 10) 18K8R0 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Rienso è indicato per il trattamento endovenoso dell'anemia di carenza di ferro in pazienti adulti con malattia renale cronica (CKD). La diagnosi di carenza di ferro deve basarsi su test di laboratorio appropriati.
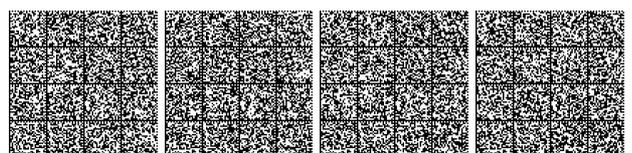
Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale RIENSO (ferumoxitolo) è classificata come segue:

Confezione: 30 mg/ml – soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 17 ml – 1 flaconcino - AIC n. 042509012/E (in base 10) 18K8QN (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: 30 mg/ml – soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 17 ml – 10 flaconcini - AIC n. 042509024/E (in base 10) 18K8R0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: 30 mg/ml – soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 17 ml – 2 flaconcini - AIC n. 042509036/E (in base 10) 18K8RD (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: 30 mg/ml – soluzione iniettabile – uso endovenoso – flaconcino (vetro) – 17 ml – 6 flaconcini - AIC n. 042509048/E (in base 10) 18K8RS (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RIENSO (ferumoxitolo) è la seguente:

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10718

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale «Monurol» (fosfomicina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1193/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MONUROL;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione da adulti 3 g granulato per soluzione orale 2 bustine;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 settembre 2013;

Vista la deliberazione n. 24 del 22 ottobre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MONUROL (fosfomicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "adulti 3 granulato per soluzione orale" 2 bustine - AIC n. 042218014 (in base 10) 188DJY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,63

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,59

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MONUROL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10719

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Classificazione del medicinale «Viagra» (sildenafil citrato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1201/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione n. 689 del 26 luglio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2013, relativa alla classificazione del medicinale VIAGRA ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di AIC n. 034076202/E, AIC n. 034076214/E, 034076226/E, AIC n. 034076238/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VIAGRA (sildenafil citrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «50 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (PVC/ALU)» 2 compresse - AIC n. 034076202/E (in base 10) 10HXKB (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «50 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (PVC/ALU)» 4 compresse - AIC n. 034076214/E (in base 10) 10HXKQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «50 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (PVC/ALU)» 8 compresse - AIC n. 034076226/E (in base 10) 10HXL2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: «50 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (PVC/ALU)» 12 compresse - AIC n. 034076238/E (in base 10) 10HXLG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VIAGRA (sildenafil citrato) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10720

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale «Trometan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1199/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Teva Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Trometan»;

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 1 bustina adulti 3g granulato per soluzione orale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;
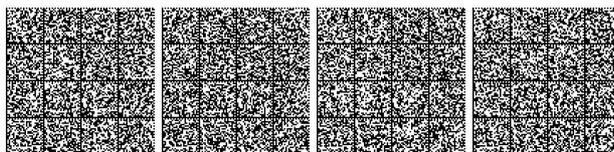
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Trometan» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «adulti 3g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

A.I.C. n. 037995014 (in base 10) 147JJ6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trometan» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10721

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Tortolì e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Tortolì (provincia d'Ogliastra) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 è composto dal sindaco e da venti consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente e personalmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'Ente in data 27 novembre 2013, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone lo scioglimento del consiglio comunale allorquando non possa essere assicurato il funzionamento a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 53/2 del 20 dicembre 2013, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Tortolì e la conseguente nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Vincenzo Basciu, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, allo scioglimento del consiglio comunale di Tortolì;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tortolì è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Basciu, dirigente regionale in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Tortolì fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 20 dicembre 2013

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Nel consiglio comunale di Tortolì (Provincia di Ogliastra), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e con le modalità previste dall'art. 38, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 27 novembre 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Tortolì e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Vincenzo Basciu, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: RASSU

14A00021

DECRETO 20 dicembre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelsardo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Castelsardo (provincia di Sassari) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 è composto dal sindaco e da sedici consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente e personalmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'Ente in data 20 novembre 2013, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che dispone lo scioglimento del consiglio comunale allorquando non possa essere assicurato il funzionamento a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 20 dicembre 2013, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Castelsardo e la conseguente nomina del commissario straordinario nella persona della dott.ssa Giovanna Luisa Dedola, dirigente regionale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva ii possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, allo scioglimento del consiglio comunale di Castelsardo;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelsardo è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Luisa Dedola, dirigente regionale in quiescenza, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Castelsardo fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

II presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 20 dicembre 2013

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Nel consiglio comunale di Castelsardo (Provincia di Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e personalmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'Ente in data 20 novembre 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto Ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Castelsardo e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Giovanna Luisa Dedola, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: RASSU

14A00022
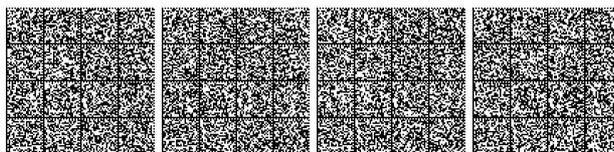
CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 20 dicembre 2013, n. **43476**.

Circolare esplicativa in merito alle modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 settembre 2013 in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche eventuali attività non preponderanti di ricerca industriale, da realizzare nel distretto-comparto del «mobile imbottito» delle regioni Puglia e Basilicata.

Alle imprese e agli altri soggetti interessati

Alla Regione Puglia

Alla Regione Basilicata

Al Soggetto gestore Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.a.

Premessa

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 settembre 2013 (nel seguito decreto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2013, n. 258, prevede la concessione di agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo in grado di contribuire al consolidamento e al recupero di competitività delle imprese operanti nei Comuni del distretto-comparto del «mobile imbottito» dell'area murgiana.

L'art. 6 del predetto decreto demanda a una successiva circolare del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali la definizione degli schemi per la presentazione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati.

Con la presente circolare, pertanto, si forniscono ulteriori indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione e si rendono disponibili gli schemi di domanda e dei relativi allegati. La presente circolare contiene, inoltre, alcuni chiarimenti in merito alle modalità di formazione delle graduatorie, all'istruttoria delle domande e alla concessione ed erogazione delle agevolazioni.

1. Modalità di presentazione della domanda di agevolazione

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, la domanda di agevolazione, in bollo e completa di tutti gli allegati previsti, deve essere, pena l'invalidità, sottoscritta mediante firma digitale e presentata a partire dal 3 febbraio 2014 e fino al 5 maggio 2014 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dps.iai.div8@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale sono considerate inammissibili.

La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli disponibili nella sezione «Area del mobile imbottito della Murgia» del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero): www.mise.gov.it, articolati come segue:

a) nel caso in cui il programma di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto proponente deve essere presentata la seguente documentazione:

domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 1;

scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 2;

piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui in allegato n. 3;

dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 4;

dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle informazioni utili per l'attribuzione della maggiorazione di cui all'art. 7, comma 5, del decreto, redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 5;

bilanci completi di tutti gli allegati, ovvero per le imprese individuali e le società di persone le dichiarazioni dei redditi, relativi agli ultimi 3 esercizi approvati;

solo nel caso sia richiesta una maggiorazione del punteggio ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera *a)*, del decreto, documentazione volta a dimostrare l'attinenza del titolo di proprietà industriale all'ambito tecnologico del programma;

solo nel caso sia richiesta una maggiorazione del punteggio ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera *c)*, del decreto, documentazione volta a dimostrare l'assegnazione di risorse pubbliche per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo ovvero la positiva valutazione del progetto da parte dell'amministrazione competente;

b) nel caso in cui il programma di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti proponenti deve essere presentata la seguente documentazione:

domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 6;

scheda tecnica di ciascuno dei soggetti partecipanti redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 7;

piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui in allegato n. 3;

dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti relativa alla dimensione di impresa redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 4;
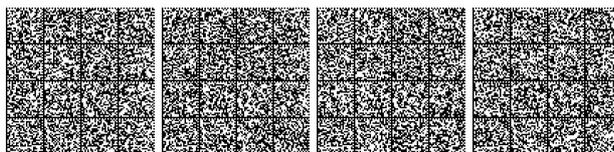
dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle informazioni utili per l'attribuzione della maggiorazione di cui all'art. 7, comma 5, del decreto da parte di ciascuno dei soggetti proponenti per i quali ricorrano le predette condizioni, redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 5;

dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti relativa ai requisiti di accesso previsti dalla direttiva ministeriale 10 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212, e dal decreto ministeriale 4 settembre 2013, redatta secondo lo schema di cui in allegato n. 8;

mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

bilanci completi di tutti gli allegati, ovvero per le imprese individuali e le società di persone le dichiarazioni dei redditi, relativi agli ultimi 3 esercizi approvati;

solo nel caso sia richiesta una maggiorazione del punteggio ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera *a)*, del decreto, documentazione volta a dimostrare l'attinenza del titolo di proprietà industriale all'ambito tecnologico del programma;

solo nel caso sia richiesta una maggiorazione del punteggio ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera *c)*, del decreto, documentazione volta a dimostrare l'assegnazione di risorse pubbliche per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo ovvero la positiva valutazione del progetto da parte dell'amministrazione competente.

2. Formazione delle graduatorie

Ai sensi dell'art. 7 del decreto, il Ministero procede, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di chiusura per la presentazione delle domande di agevolazione indicato al punto 1 e con l'ausilio di un gruppo di esperti individuati nell'ambito dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero stesso, alla formazione di due graduatorie di merito dei programmi ammissibili, aventi le seguenti caratteristiche:

I. La prima graduatoria riguarda i programmi proposti da imprese del distretto-comparto del mobile imbottito.

In tale graduatoria sono inseriti i seguenti programmi:

programmi presentati da singole imprese del distretto-comparto del mobile imbottito che, alla data del 4 novembre 2013 abbiano una unità produttiva attiva nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito;

programmi congiunti presentati dai soggetti beneficiari indicati all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, della direttiva ministeriale 10 luglio 2008, la cui maggioranza abbia, alla data del 4 novembre 2013, una unità produttiva attiva nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito, per i quali almeno il 70% dei costi sia sostenuto da imprese del distretto-comparto del mobile imbottito e la restante parte da Organismi di ricerca oppure da soggetti che non rientrano nella definizione di imprese del distretto-comparto del mobile imbottito.

II. La seconda graduatoria riguarda i programmi che non sono proposti da imprese del distretto-comparto del mobile imbottito.

In tale graduatoria sono inseriti i seguenti programmi:

programmi presentati da uno dei soggetti beneficiari indicati all'art. 3, comma 1, del decreto, che abbiano una unità produttiva attiva, alla data del 4 novembre 2013, nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito ma che non rientrano nella definizione di imprese del distretto-comparto del mobile imbottito;

programmi congiunti presentati dai soggetti beneficiari indicati all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, della direttiva ministeriale 10 luglio 2008, la cui maggioranza abbia, alla data del 4 novembre 2013, una unità produttiva attiva nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito, per i quali meno del 70% dei costi sia sostenuto da imprese del distretto-comparto del mobile imbottito.

A tal fine, come previsto nell'art. 1, comma 1, del decreto:

a) per imprese del distretto-comparto del mobile imbottito si intendono le imprese:

che svolgono come attività economica prevalente l'attività di cui alla divisione 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero – esclusi i mobili – fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) della sezione C Attività manifatturiere della classificazione delle attività economiche Ateco 2007;

o

che svolgono come attività economica prevalente l'attività di cui alla divisione 31 (Fabbricazione di mobili) della sezione C Attività manifatturiere della classificazione delle attività economiche Ateco 2007;

o

che producono componenti, lavorati e/o semilavorati per la filiera del mobile imbottito ed abbiano realizzato negli esercizi 2011 e 2012 almeno il 70% del loro fatturato, calcolato come media dei valori relativi ai due esercizi, con imprese la cui attività è classificata nei suddetti codici della classificazione Ateco 2007;

b) i Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito, sono i seguenti: Ferrandina (MT), Matera, Montescaglioso (MT), Pisticci (MT), Altamura (BA), Cassano delle Murge (BA), Gioia del Colle (BA), Gravina in Puglia (BA), Modugno (BA), Poggiorsini (BA), Santeramo in Colle (BA), Ginosa (TA) e Laterza (TA).

Ai fini della formazione delle graduatorie sono considerati solo i programmi che ottengono un punteggio relativo a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto pari almeno a 10 punti e un punteggio complessivo, ottenuto come somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri, senza considerare la maggiorazione di cui all'art. 7, comma 5, del decreto, pari almeno a 40 punti.

Ai programmi i cui punteggi sono superiori alle predette soglie minime di accesso può essere attribuita una maggiorazione di punteggio secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto. In merito si precisa che:

l'attinenza del titolo di proprietà industriale all'ambito tecnologico del programma, prevista dalla lettera *a)* del predetto comma, è valutata dal citato gruppo di esperti individuati nell'ambito dell'Albo degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero, sulla base della documentazione presentata dall'impresa unitamente alla domanda di accesso;

la condizione prevista dalla lettera *b)* dello stesso comma, secondo la quale è riconosciuta una maggiorazione nel caso in cui almeno uno degli ultimi tre bilanci regolarmente chiusi e approvati alla data di presentazione della domanda evidenzi spese di ricerca e sviluppo almeno pari al 5% del valore della produzione, nel caso di progetti congiunti deve essere posseduta dalla maggioranza dei soggetti proponenti;

al fine della valorizzazione delle spese di ricerca e sviluppo da considerare nel predetto calcolo sono prese in esame le sole spese di ricerca e sviluppo capitalizzate dalle imprese così come risultanti dalla nota integrativa. Per le imprese individuali e le società di persone il dato deve essere desumibile dalle dichiarazioni dei redditi.

I programmi, i cui punteggi sono superiori alle soglie minime di accesso, sono inseriti nelle rispettive graduatorie secondo un ordine decrescente stabilito in relazione al punteggio totale che ciascun programma consegue, ottenuto sommando i punteggi attribuiti in relazione a ciascun criterio di valutazione e all'eventuale maggiorazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto. In caso di parità di punteggio tra più programmi prevale il programma con il minor costo presentato.

Per l'individuazione dei programmi ammissibili alla successiva attività istruttoria, il Ministero procede, nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto dal singolo programma, all'individuazione dei programmi ammissibili inseriti nella prima graduatoria, e successivamente, sulla base delle eventuali risorse finanziarie residue, di quelli inseriti nella seconda graduatoria.

3. Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione delle agevolazioni

Per lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, di cui all'art. 8 del decreto, e per l'erogazione delle agevolazioni il Ministero si avvale della Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di Soggetto Gestore, individuato attraverso una procedura di cottimo fiduciario e designato con determina del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 1° agosto 2013, prot. n. 2053. In tale fase, in caso di programmi svolti congiuntamente da più soggetti, i proponenti dovranno trasmettere al Gestore copia del contratto di rete o di altra forma contrattuale di collaborazione.

Per le domande la cui attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all'adozione del decreto di concessione, contenente il piano degli investimenti con l'indicazione di: spese ammissibili, ammontare delle agevolazioni concedibili, impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento, condizioni di revoca.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione, si rinvia a quanto previsto nella direttiva ministeriale 10 luglio 2008 e alle linee guida per l'erogazione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) disponibili nel sito www.mise.gov.it

Roma, 20 dicembre 2013

Il direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
SAPPINO

ALLEGATO N. 1

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4 SETTEMBRE 2013 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL DISTRETTO DEL MOBILE IMBOTTITO SOTTOSCRITTO IN DATA 8 FEBBRAIO 2013

Modulo per la domanda di accesso alle agevolazioni presentata da un unico soggetto

Modulo per la domanda di agevolazione presentata da un solo soggetto proponente

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

MODULO PER LA DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI AL DM 4 SETTEMBRE 2013

SPAZIO RISERVATO
(per accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Divisione VIII
Via Giorgione n. 2 B
00197 – ROMA (RM)

SPAZIO RISERVATO
N. Programma:

bollo

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[1]: ....
denominazione sociale: ………………………………………………………………. forma giuridica: ………………….
con sede legale nel Comune di: ……………………………………………………….., prov.: ……., CAP: …………
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail certificata: ……………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale: ………………………………………………………. P. I.V.A.: ………………………………………

CHIEDE

ai sensi della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 10 luglio 2008 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 settembre 2013, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato e di contributo alla spesa, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale avente per titolo:
……
……
……
dal costo complessivo previsto di € ………………………………………..

[1] Indicare impresa, centro di ricerca, ecc.
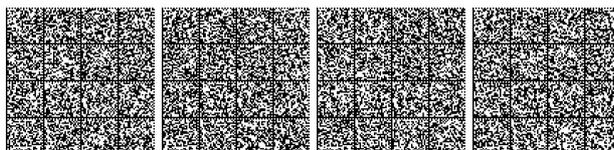
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che il suddetto soggetto:

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della Direttiva MiSE 10 luglio 2008 e all'art. 3, comma 1, del Decreto MiSE 4 settembre 2013;

b) non è sottoposto/a a procedure di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

c) non risulta moroso in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 46/1982;

d) non è qualificabile "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

e) non si trova nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

f) non è stato/a destinatario/a, nei sei anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte dell'impresa;

g) non si trova nella condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;

h) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente progetto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

DICHIARA INOLTRE

i) di avere un'unità produttiva attiva nei *Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito* come individuati nell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013;

j) che il programma prevede che i costi siano sostenuti esclusivamente in unità produttive ubicate nei *Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito* come individuati nell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013;

k) indicare solo l'ipotesi che ricorre:

☐ di avere le caratteristiche per essere qualificata come *impresa del distretto-comparto del mobile imbottito*[2] secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013, e che, pertanto, il programma proposto sarà inserito nella prima graduatoria di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto;

☐ di non avere le caratteristiche per essere qualificata come *impresa del distretto-comparto del mobile imbottito*[2] secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013, e che, pertanto, il programma proposto sarà inserito nella seconda graduatoria di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto;

---

[2] Per *imprese del distretto-comparto del mobile imbottito* si intendono le imprese che svolgono come attività economica prevalente l'attività economica di cui alla divisione 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero - esclusi i mobili - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) o alla divisione 31 (Fabbricazione di mobili) della sezione C Attività manifatturiere della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 ovvero che producono componenti, lavorati e/o semilavorati per la filiera del mobile imbottito ed abbiano realizzato negli esercizi 2011 e 2012 almeno il 70% del loro fatturato con imprese la cui attività è classificata nei suddetti codici della classificazione Ateco 2007.

l) indicare solo nel caso in cui ricorra almeno una delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 5, del Decreto MiSE 4 settembre 2013:

☐ che ai fini della formazione della graduatoria, in relazione al programma proposto ricorre almeno una delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 5, del Decreto MiSE 4 settembre 2013 per l'attribuzione della maggiorazione del punteggio;

ALLEGA

- ☐ Scheda Tecnica
- ☐ Piano di sviluppo
- ☐ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa
- ☐ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle informazioni utili per l'attribuzione della maggiorazione di cui all'articolo 7, comma 5, del Decreto MiSE 4 settembre 2013
- ☐ Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi 3 esercizi approvati
- ☐ solo nel caso sia richiesta una maggiorazione del punteggio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera *a)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013, documentazione volta a dimostrare l'attinenza del titolo di proprietà industriale all'ambito tecnologico del programma
- ☐ solo nel caso sia richiesta una maggiorazione del punteggio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera *c)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013, documentazione volta a dimostrare l'assegnazione di risorse pubbliche per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo ovvero la positiva valutazione del progetto da parte dell'amministrazione competente.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e Data ………………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma[3]

……………………………………

[3] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 2

SCHEDA TECNICA

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE[1]
DI CUI AL DM 4 SETTEMBRE 2013

A - DATI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO

A1 - Denominazione sociale: ………………………………………………….. forma giuridica: ………………………
Organismo di ricerca ❑ opta, per l'intervento, alla sola forma del contributo diretto alla spesa SI ❑ NO ❑

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....
e-mail certificata[2] ……………………………………………………………………………………………..

A4 - Sede amministrativa nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso: .... M ❑ ..... F ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A12 - Dimensione del soggetto richiedente come risultante dalla dichiarazione allegata[3]:....... PI ❑ ...... MI ❑ .... GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera:........................... SI ❑ .. NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑ .. NO ❑
In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza: ....
....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....
Con riferimento alla definizione di "*imprese del distretto-comparto del mobile imbottito*" prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013 specificare se:

- l'attività principale rientra tra le attività economiche della divisione 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) della classificazione ATECO 2007 .... SI ❑ .. NO ❑
- l'attività principale rientra tra le attività economiche della divisione 31 (Fabbricazione di mobili) della classificazione ATECO 2007 .... SI ❑ .. NO ❑
- l'impresa produce componenti, lavorati e/o semilavorati per la filiera del mobile imbottito e ha realizzato con imprese la cui attività è classificata nella divisione 16 e nella divisione 31 della classificazione ATECO 2007 una quota pari al …..% del proprio fatturato nell'esercizio 2011 e una quota pari al …..% del proprio fatturato nell'esercizio 2012.

---

[1] Nella compilazione della presente scheda tecnica e del relativo piano di sviluppo tutti gli importi sono espressi in unità di EURO e al netto di IVA.
[2] Ogni scambio di informazioni e documenti tra il soggetto beneficiario e il Ministero dello sviluppo economico è effettuato tramite la posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 5-*bis* del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 luglio 2011.
[3] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa.

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti (n. unità)	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti (n. unità)	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 - (*Nel caso di programmi congiunti indicare solo per il soggetto capofila*) Responsabile tecnico del programma è il Sig.: ....

tel.: .... fax: .... e-mail: ....

incarico ricoperto nell'azienda[4]: ....

A19 - (*Nel caso di programmi congiunti indicare solo per il soggetto capofila*) Incaricato del soggetto beneficiario per la pratica è il Sig.: ....

tel.: .... fax: .... e-mail: ....

B - DATI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE

TITOLO[5]:..

TEMA (sintesi[6] delle finalità del programma): ....

....

....

....

B1 - Attività alla quale è finalizzato lo svolgimento del programma:

[4] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico.
[5] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma.
[6] Non meno di 5 e non più di 10 righe.

B1.1 - Settore prevalente:..

B1.2 - Comparto prevalente:...

B2 - Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il programma:

1. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....

2. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....

3. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
   via e n. civ.: ....

B3 - Date previste relative al programma [7]:

B3.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma: ……../......../……..

B3.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: ……../......../……..

B4 - Costi del progetto (in Euro e al netto dell'IVA) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

COSTI	Comune di svolgimento del Programma	Altre Aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo			
A.2) Attività di ricerca			
TOTALE			

B5 - Suddivisione dei costi di cui al punto B4 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma e per area geografica di localizzazione:

Aree	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	Totale
Totale				

B6 - Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B6.1 Si richiede l'anticipazione (ATTENZIONE: solo per PMI): .... SI ❑ .. NO ❑
nella misura percentuale del totale delle agevolazioni spettanti pari al: …………..% (max 25%)

B6.2 Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:

S.A.L	1°	2°	3°	4°
Anno				
%				

B6.3 - Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8):...

Il/La sottoscritto/a: ....

nato/a a: .... il: ....

[7] La data di avvio di realizzazione del programma dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[8]: .... forma giuridica: ....
denominazione: ....
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che il Modulo per la domanda di accesso alle agevolazioni, la presente Scheda Tecnica, composta di n. …. fogli, compreso il presente, numerati progressivamente da 1 a …, e l'ulteriore documentazione a corredo della domanda (Piano di sviluppo e dichiarazioni sostitutive d'atto notorio, ecc.) corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[9]

....

[8] Indicare impresa, centro di ricerca, ecc.
[9] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 3

PIANO DI SVILUPPO

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

Nel caso di programma congiunto, ciascuno dei punti nel seguito indicati deve essere descritto per ciascuno dei soggetti richiedenti tranne il punto D e la sintesi numerica del piano

A. Soggetto beneficiario

- Presentazione del soggetto beneficiario
  (Forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, campo di attività)
- Vertice e management aziendale
  (Indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)
- Elementi per la dimostrazione del requisito della stabile organizzazione nei Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito (come individuati nell'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013)
  (Indicare l'ubicazione e l'attività svolta in tutte le unità produttive gestite dal soggetto proponente)
- Descrizione della struttura organizzativa e produttiva
  (Indicare il tipo di struttura organizzativa e produttiva di cui dispone il soggetto proponente e di eventuali specifiche strutture preposte alle attività di ricerca e sviluppo; composizione, quantitativa e qualitativa dell'intero organico aziendale. Descrivere la capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo proposto con risorse interne, con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade. Descrivere le eventuali collaborazioni attivate per la realizzazione del programma proposto e di precedenti programmi di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento a quelle con Organismi di ricerca sia in qualità di proponenti che di consulenti)
- Descrizione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente con riferimento agli ultimi due esercizi ed a quello in corso

B. Settore di attività e caratteristiche del mercato

- Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo
- Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti
- Dimensioni ed andamento del mercato sia nazionale che estero
- Posizione del soggetto proponente nel mercato e previsioni per il successivo triennio con indicazione della propria clientela attuale e potenziale. Indicare in particolare le potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento e la capacità di penetrazione in nuovi mercati
- Descrizione del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute

C. Programmi aziendali nel medio periodo per la valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto di Stato

(Solo per le imprese di grandi dimensioni)

- Indicare l'evoluzione, nell'ultimo triennio e nel periodo di svolgimento del programma proposto, delle spese di ricerca e sviluppo, del numero delle persone che si dedicano alle attività di R&S, del fatturato e del rapporto tra spese di R&S e fatturato, secondo il seguente prospetto)

	Media valori dell'ultimo triennio	Media prevista nel periodo del programma
Spese di R & S		
Addetti alle attività di R & S		
Fatturato		
Spese R & S / fatturato		

- In particolare deve essere dimostrato, almeno uno dei seguenti elementi, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate, rispettivamente, dalla presenza e dall'assenza di aiuti:

  a) aumento delle dimensioni del programma: aumento dei costi totali del programma (senza diminuzione delle spese sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di ricerca e sviluppo (R&S);

a. Aumento delle dimensioni del programma	*Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento dei costi totali del programma a carico dell'impresa (senza diminuzione delle spese sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l'agevolazione) corredata della seguente tabella.*

Costi previsti per il programma in assenza della agevolazione	**Costi previsti per il programma in presenza della agevolazione**	**Differenza**	
		Valori assoluti	**%**
€	€	€	

Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di persone dell'impresa assegnate al programma di R&S corredata della seguente tabella.

Persone impegnate nel programma in assenza della agevolazione	**Persone impegnate nel programma in presenza della agevolazione**	**Differenza**	
		Valori assoluti	**%**
N.	N.	N.	

e / o

  b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma; un programma più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati);

b. Aumento della portata	*Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del programma; un programma più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al programma di ricerca, alla lunga durata del programma e all'incertezza dei risultati).*

e / o

  c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;

c. Aumento del ritmo	*Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi la riduzione dei tempi per il completamento del programma rispetto alla realizzazione del medesimo senza agevolazione corredata della seguente tabella:*

Tempi previsti in assenza della agevolazione	**Tempi previsti in presenza della agevolazione**	**Differenza**	
		Valori assoluti	**%**
mesi	mesi	mesi	

e / o

d) aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale di R&S da parte del soggetto richiedente l'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese di R&S sostenute dal soggetto richiedente l'aiuto rispetto al fatturato totale.

d. Aumento dell'importo totale della spesa di R&S	*Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento della spesa totale di R&S da parte del richiedente l'agevolazione; modifiche dello stanziamento impegnato per il programma (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri programmi); aumento delle spese di R&S sostenute dal richiedente l'agevolazione rispetto al fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato, corredata delle seguenti tabelle:*

Spesa totale di R&S dell'impresa nel periodo di realizzazione del programma, in assenza dell'agevolazione	Spesa totale di R&S dell'impresa nel periodo di realizzazione del programma, in presenza dell'agevolazione	Differenza	
		Valori assoluti	%
€	€	€	

Risorse stanziate per la realizzazione del programma in assenza dell'agevolazione	Risorse stanziate per la realizzazione del programma in presenza dell'agevolazione	Differenza	
		Valori assoluti	%
€	€	€	

Rapporto spese R&S rispetto al fatturato totale dell'impresa in assenza dell'agevolazione	Rapporto spese R&S rispetto al fatturato totale dell'impresa in presenza dell'agevolazione	Differenza
		Valori %
%	%	%

D. Programma proposto per le agevolazioni

- Titolo
- Tema generale del programma
  (Descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione dell'innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione – evidenziare in una tabella comparativa gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente)
- Obiettivo finale del programma
  (Descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecniche e tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste)
- Tempi e luoghi di realizzazione del programma
  (indicare: durata in mesi del programma; data di inizio; data di ultimazione; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sarà svolto)
- Attività del programma
  (Descrivere le attività per ciascuna fase di sviluppo e di ricerca, se prevista, dal programma, articolate in sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendo per categoria – dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste. Descrivere, in particolare, la fattibilità tecnica del programma, con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla tempistica prevista)
- Elementi di validità del programma
  (Descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del programma. Descrivere la tipologia di innovazione apportata – notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto – e la rilevanza e l'originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale)

- Parametri di verifica dei risultati del programma
  (Descrivere le modalità di verifica del raggiungimento dei principali obiettivi del programma)
- Ricaduta degli effetti del programma
  (Descrivere l'interesse industriale all'esecuzione del programma e i vantaggi ottenibili dall'industrializzazione dei risultati del programma in termini tecnici, economici e commerciali, indicando, per questi ultimi, gli aspetti quantitativi e qualitativi e le loro ricadute sul conto economico del soggetto proponente; descrivere le potenzialità di sviluppo del mercato di riferimento, la capacità di penetrazione in nuovi mercati nonché gli effetti del programma in termini occupazionali, di quota di mercato, di maggiori vendite e/o di minori costi)
- Effetti di miglioramento ambientale
  (Descrivere gli eventuali miglioramenti ambientali, ivi compresi l'ambiente e le condizioni di lavoro, nonché i risparmi energetici indotti dal programma)
- Elementi di approfondimento in relazione alla maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 5, del Decreto MiSE 4 settembre 2013
  (Descrivere, nel caso ricorrano, gli elementi utili per l'attribuzione della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 5, del Decreto 4 settembre 2013, come indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda di agevolazioni. In particolare: 1) nel caso in cui il soggetto proponente, ovvero almeno uno dei soggetti proponenti di un programma congiunto, sia titolare o detenga in licenza d'uso almeno un brevetto per invenzione che abbia ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del Rapporto di ricerca con esito non negativo, ovvero un disegno o un modello registrato avente validità in Italia, descrivere la data di deposito della domanda e del Rapporto di ricerca dell'EPO nel caso di brevetto o la data di registrazione del disegno o modello, il titolo (proprietà o licenza) in base al quale si detiene il titolo di proprietà industriale, l'ambito tecnologico del titolo di proprietà industriale e l'attinenza con il programma proposto; 2) nel caso in cui il soggetto proponente, ovvero la maggioranza dei soggetti proponenti di un programma congiunto, evidenzi spese di ricerca e sviluppo almeno pari al 5% del valore della produzione, in almeno uno degli ultimi tre bilanci, descrivere le spese di ricerca e sviluppo sostenute e l'anno di riferimento nel quale è stata superata la percentuale indicata; 3) nel caso in cui il soggetto proponente, ovvero almeno uno dei soggetti proponenti nel caso di programmi congiunti, sia risultato assegnatario di risorse finanziarie pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo ovvero abbia richiesto agevolazioni sulla base di norme comunitarie, statali e regionali per programmi di ricerca e sviluppo valutati positivamente dall'amministrazione competente, indipendentemente dalla loro effettiva agevolazione, descrivere lo strumento agevolativo e l'amministrazione competente nonché le caratteristiche del programma di ricerca e sviluppo valutato positivamente)

SINTESI NUMERICA DEL PIANO DI SVILUPPO

Le spese del programma

Tabella 1

A) PIANO DELLE SPESE DA SOSTENERE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGRAMMA			
A.1) Attività di sviluppo	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile
A.1.1 Personale (dettaglio in Tabella 2)			
Totale A.1.1			
A.1.2 Spese generali			
Totale A.1.2			
A.1.3 Strumenti e attrezzature			
- (Descrizione singole voci)			
Totale A.1.3			
A.1.4 Acquisizione servizi di consulenza			
- (Descrizione singole voci)			
Totale A.1.4			
A.1.5 Materiali e forniture			
- (Descrizione singole voci)			
Totale A.1.5			
Totale generale			
A.2) Attività di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile
A.2.1 Personale (dettaglio in Tabella 2)			
Totale A.2.1			
A.2.2 Spese generali			
Totale A.2.2			
A.2.3 Strumenti e attrezzature			
- (Descrizione singole voci)			
Totale A.2.3			
A.2.4 Acquisizione servizi di consulenza			
- (Descrizione singole voci)			
Totale A.2.4			
A.2.5 Materiali e forniture			
- (Descrizione singole voci)			
Totale A.2.5			
Totale generale[1]			

B) RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA			
	Spesa prevista	% imputabile al programma	Costo agevolabile
Totale A.1) Attività di Sviluppo			
Totale A.2) Attività di Ricerca			
Totale generale			

[1] Il totale delle spese per attività di ricerca non può eccedere il 50% del totale delle spese del programma.
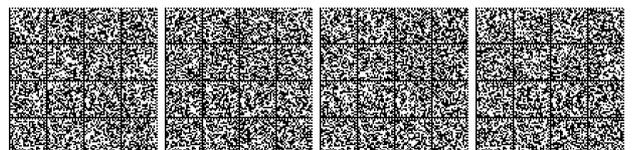
Tabella 2

DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE[2] ADDETTO AL PROGRAMMA			
Qualifica	N° addetti	N° ore totali previste	Costo totale
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

Le previsioni di realizzazione temporale del programma

RIPARTIZIONE TEMPORALE E PER AREE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA						
Totale spese suddivise per anno						
	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)
Totale A.1) Attività di Sviluppo						
Totale A.2) Attività di Ricerca						
Totale generale						
% annua						
% progressiva						

Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma proposto (descrivere le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la relativa capacità di accesso al credito)

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA						
	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)	Anno (….)
FABBISOGNI						
Spese ammissibili[3]						
IVA						
Totale						
FONTI DI COPERTURA						
Eccedenza fonti anno precedente						
Apporto di mezzi propri						
Erogazioni finanz. agevolato						
Erogazioni contributo alla spesa						
Debiti verso fornitori						
Cash-flow						
(Altro ………)						
Totale						

[2] Il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
[3] Al netto dei totali A.1.1, A.1.2, A.2.1 ed A.2.2 della Tabella 1.
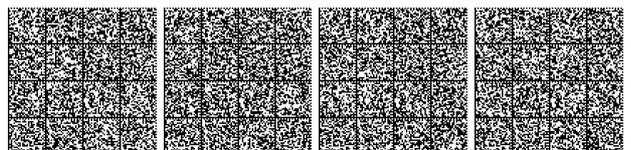
E. Previsioni degli investimenti e della loro copertura finanziaria, relativi all'industrializzazione dei risultati del programma di sviluppo sperimentale e conseguente previsione delle positive ricadute economiche

Descrizione degli investimenti necessari per l'industrializzazione e piano finanziario per la loro copertura

PIANO DEGLI INVESTIMENTI	
	Importi
Progettazione e studi	
Suolo aziendale	
Opere murarie ed assimilate	
Macchinari, impianti ed attrezzature	
Totale	
FONTI DI COPERTURA	
Mezzi propri	
Finanziamenti a M/L termine	
(Altro ………)	
Totale	

ALLEGATO N. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO
relativa alla dimensione di impresa

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: .... forma giuridica: ....
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ……………….., fax: ………………., e-mail certificata: …………………………………………………………..

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

che l'impresa possiede i requisiti di piccola/media impresa *(riportare l'ipotesi che ricorre)* come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[2]

……………………………………………

[1] Indicare impresa, consorzio, ecc.
[2] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO
relativa alle informazioni utili per l'attribuzione della maggiorazione di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto ministeriale 4 settembre 2013

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: .... forma giuridica:...............
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ………………., fax: …………………, e-mail certificata: ……………………………………………………………

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato
e
ai fini dell'attribuzione della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 5, del Decreto MiSE 4 settembre 2013

DICHIARA

indicare solo l'ipotesi che ricorre:

☐ che l'impresa/Organismo di ricerca è titolare o detentore in licenza d'uso di un brevetto per invenzione, che ha ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del "rapporto di ricerca" con esito non negativo, la cui domanda di registrazione è stata presentata nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni ovvero di un disegno o di un modello registrato nel medesimo periodo avente validità in Italia e che tale titolo di proprietà industriale è attinente all'ambito tecnologico del programma.

Nella tabella seguente sono riportati i dati identificativi dei titoli di proprietà industriale:

Titolo di proprietà industriale (Brevetto/disegno/modello)	Data della domanda di registrazione/Data di registrazione	Descrizione

☐ che le spese di ricerca e sviluppo sono almeno pari al 5% del valore della produzione in almeno uno degli ultimi tre bilanci regolarmente chiusi e approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;

☐ che nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, l'impresa/Organismo di ricerca è risultato assegnatario di risorse finanziarie pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo o ha richiesto

[1] Indicare impresa, consorzio, ecc.

agevolazioni sulla base di norme comunitarie, statali e regionali per programmi di ricerca e sviluppo valutati positivamente dall'amministrazione competente, indipendentemente dalla loro effettiva agevolazione.

Nella tabella seguente sono riportati i dati identificativi dell'intervento agevolativo:

Titolo del progetto di R&S	Amministrazione	Data del provvedimento di concessione/chiusura del procedimento amministrativo

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[2]

……………………………………………

[2] Sottoscrivere mediante firma digitale.
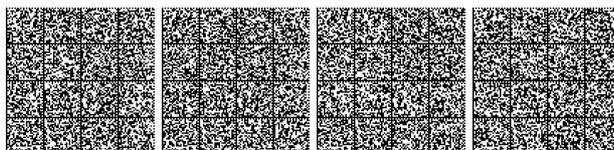
ALLEGATO N. 6

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 4 SETTEMBRE 2013 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL DISTRETTO DEL MOBILE IMBOTTITO SOTTOSCRITTO IN DATA 8 FEBBRAIO 2013

Modulo per la domanda di accesso alle agevolazioni presentata da più proponenti

Modulo per la domanda di agevolazione presentata da più proponenti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

MODULO PER LA DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
DI CUI AL DM 4 SETTEMBRE 2013

SPAZIO RISERVATO
(per accettazione)

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Divisione VIII
Via Giorgione n. 2 B
00197 – ROMA (RM)

SPAZIO RISERVATO
N. Programma:

bollo

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di titolare o legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura notarile o copia autentica della stessa) del/della[1]: ....
denominazione sociale: …………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: ………………………………………………………., prov.: ……., CAP: …………...
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail: ……………………..……………………………. e-mail certificata:……………………………………………
Codice Fiscale: ………………………………………………………….. P. I.V.A. ………………………………………

soggetto capofila del[2] ………...…………………………..
denominazione: ……………………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: ………………………………………………………., prov.: ……., CAP: …………...
via e n. civ.: ....
tel.: ...., fax: ....,
e-mail certificata: …………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale: ………………………………………………………….. P. I.V.A. ………………………………………

in virtù del mandato collettivo con rappresentanza conferito dai seguenti soggetti[3]:

[1] Indicare impresa, centro di ricerca, ecc.
[2] Indicare Contratto di rete o la forma contrattuale di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato, ecc.).
[3] Riportare i dati identificativi di tutti i soggetti partecipanti.

denominazione: ……………………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: ………………………………………………………., prov.: ……., CAP: …………...
via e n. civ.: ....
Codice Fiscale: ……………………………………………………….. P. I.V.A. ………………………………………

denominazione: ……………………………………………………………………… forma giuridica: …………………..
con sede legale nel Comune di: ………………………………………………………., prov.: ……., CAP: …………...
via e n. civ.: ....
Codice Fiscale: ……………………………………………………….. P. I.V.A. ………………………………………

CHIEDE

ai sensi della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 10 luglio 2008 e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 settembre 2013, le agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato e di contributo alla spesa, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale avente per titolo:
……
……
……
dal costo complessivo previsto di € …………………………….
così ripartito tra i soggetti partecipanti[4]:

1. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
2. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
3. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
4. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
5. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
6. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
7. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
8. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
9. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo;
10. denominazione: ………………………………….. costo € …………………… pari al … % del costo complessivo.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

a) che la maggioranza dei soggetti proponenti ha un'unità produttiva attiva nei *Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito* come individuati nell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013;

b) che il programma prevede che i costi siano sostenuti esclusivamente in unità produttive ubicate nei *Comuni del distretto-comparto del mobile imbottito* come individuati nell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013 ovvero, esclusivamente per gli Organismi di ricerca, in territori diversi da quelli dei predetti Comuni nel limite massimo del 30% del valore complessivo del progetto;

c) indicare solo l'ipotesi che ricorre:

[4] Indicare per ciascun soggetto partecipante la denominazione e il costo complessivo a suo carico.

☐ che il programma proposto prevede che i costi siano sostenuti per almeno il 70% da *imprese del distretto-comparto del mobile imbottito*[5] come definite dall'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013, e che, pertanto, sarà inserito nella prima graduatoria di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto;

☐ che il programma proposto prevede che i costi siano sostenuti per meno del 70% da *imprese del distretto-comparto del mobile imbottito*[5] come definite dall'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013, e che, pertanto, sarà inserito nella seconda graduatoria di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto;

d) indicare solo nel caso in cui ricorra almeno una delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 5, del Decreto MiSE 4 settembre 2013:

☐ che ai fini della formazione della graduatoria, in relazione al programma proposto ricorre almeno una delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 5, del Decreto MiSE 4 settembre 2013 per l'attribuzione della maggiorazione del punteggio;

ALLEGA

- ☐ Scheda Tecnica per ciascuno dei soggetti partecipanti
- ☐ Piano di sviluppo
- ☐ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti relativa ai requisiti di accesso previsti dalla Direttiva MiSE 10 luglio 2008 e dal Decreto MiSE 4 settembre 2013
- ☐ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa di ciascuno dei partecipanti
- ☐ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle informazioni utili per l'attribuzione della maggiorazione di cui all'articolo 7, comma 5, del Decreto MiSE 4 settembre 2013 di ciascuno dei soggetti proponenti per i quali si verifica una o più delle condizioni ivi indicate
- ☐ Mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero
- ☐ Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi 3 esercizi approvati, di ciascuno dei proponenti
- ☐ solo nel caso sia richiesta una maggiorazione del punteggio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera *a)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013, documentazione volta a dimostrare l'attinenza del titolo di proprietà industriale all'ambito tecnologico del programma
- ☐ solo nel caso sia richiesta una maggiorazione del punteggio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera *c)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013, documentazione volta a dimostrare l'assegnazione di risorse pubbliche per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo ovvero la positiva valutazione del progetto da parte dell'amministrazione competente.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. 196/2003).

Luogo e Data ……………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma[6]

……………………………………

[5] Per *imprese del distretto-comparto del mobile imbottito* si intendono le imprese che svolgono come attività economica prevalente l'attività economica di cui alla divisione 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero - esclusi i mobili - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) o alla divisione 31 (Fabbricazione di mobili) della sezione C Attività manifatturiere della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 ovvero che producono componenti, lavorati e/o semilavorati per la filiera del mobile imbottito ed abbiano realizzato negli esercizi 2011 e 2012 almeno il 70% del loro fatturato con imprese la cui attività è classificata nei suddetti codici della classificazione Ateco 2007.

[6] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 7

SCHEDA TECNICA

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE[1]
DI CUI AL DM 4 SETTEMBRE 2013

A - DATI SUL SOGGETTO BENEFICIARIO

A1 - Denominazione sociale: ……………………………………………….. forma giuridica: ………………………
Organismo di ricerca ❑ opta, per l'intervento, alla sola forma del contributo diretto alla spesa SI ❑ NO ❑

A2 - Codice Fiscale: .... Partita IVA: ....

A3 - Sede legale nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....
e-mail certificata[2] ………………………………………

A4 - Sede amministrativa nel Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

A5 - Legale rappresentante, qualifica e sesso: .... M ❑ ..... F ❑

A6 - Estremi dell'atto costitutivo: ....

A7 - Scadenza: ....

A8 - Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

A9 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

A10 - Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

A11 - Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

A12 - Dimensione del soggetto richiedente come risultante dalla dichiarazione allegata[3]:....... PI ❑ ...... MI ❑ .... GI ❑

A13 - Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera:........................... SI ❑ .. NO ❑

A14 - Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑ .. NO ❑
In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza: ....
....

A15 - Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007): ....
Con riferimento alla definizione di "*imprese del distretto-comparto del mobile imbottito*" prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013 specificare se:
- l'attività principale rientra tra le attività economiche della divisione 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) della classificazione ATECO 2007 .... SI ❑ .. NO ❑
- l'attività principale rientra tra le attività economiche della divisione 31 (Fabbricazione di mobili) della classificazione ATECO 2007 .... SI ❑ .. NO ❑
- l'impresa produce componenti, lavorati e/o semilavorati per la filiera del mobile imbottito e ha realizzato con imprese la cui attività è classificata nella divisione 16 e nella divisione 31 della classificazione ATECO 2007 una

---

[1] Nella compilazione della presente scheda tecnica e del relativo piano di sviluppo tutti gli importi sono espressi in unità di EURO e al netto di IVA.
[2] Ogni scambio di informazioni e documenti tra il soggetto beneficiario e il Ministero dello sviluppo economico è effettuato tramite la posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 5-*bis* del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 luglio 2011.
[3] Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alla dimensione di impresa.

quota pari al …..% del proprio fatturato nell'esercizio 2011 e una quota pari al …..% del proprio fatturato nell'esercizio 2012.

A16 - Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti (n. unità)	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti (n. unità)	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
	Totale	Totale:	Totale:
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A17 - Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A18 - (*Nel caso di programmi congiunti indicare solo per il soggetto capofila*) Responsabile tecnico del programma è il Sig.: ....

tel.: .... fax: .... e-mail: ....

incarico ricoperto nell'azienda[4]: ....

A19 - (*Nel caso di programmi congiunti indicare solo per il soggetto capofila*) Incaricato del soggetto beneficiario per la pratica è il Sig.: ....

tel.: .... fax: .... e-mail: ....

<u>B - DATI SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE</u>

TITOLO[5]:...

TEMA (sintesi[6] delle finalità del programma): ....

....

....

....

[4] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico.
[5] Non è ammesso il solo acronimo, il titolo deve essere sintetico ma descrittivo del programma.
[6] Non meno di 5 e non più di 10 righe.

B1 - Attività alla quale è finalizzato lo svolgimento del programma:

B1.1 - Settore prevalente:..

B1.2 - Comparto prevalente:..

B2 - Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il programma:

1. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....
2. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....
3. Comune di: .... prov.: .... CAP: ....
via e n. civ.: ....

B3 - Date previste relative al programma [7]:

B3.1 - data (gg/mm/aaaa) di avvio a realizzazione del programma: ……..../........./……..

B3.2 - data (gg/mm/aaaa) di ultimazione del programma: ……..../........./……..

B4 - Costi totali del progetto (in Euro e al netto dell'IVA):

COSTI	Comune di svolgimento del Programma	Altre Aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo			
A.2) Attività di ricerca			
TOTALE			

B5 - Costi del progetto (in Euro e al netto dell'IVA) di propria competenza, a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

COSTI	Comune di svolgimento del Programma	Altre Aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo			
A.2) Attività di ricerca			
TOTALE			

Detti costi ammontano al …% del costo totale del progetto.

B6 - Suddivisione dei costi di cui al punto B5 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del programma e per area geografica di localizzazione:

Aree	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	Totale
Totale				

[7] La data di avvio di realizzazione del programma dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

B7 - Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B7.1 Si richiede l'anticipazione (ATTENZIONE: solo per PMI): .... SI ❑ .. NO ❑

nella misura percentuale del totale delle agevolazioni spettanti pari al: …………..% (max 25%)

B7.2 Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:

S.A.L	1°	2°	3°	4°
Anno				
%				

B7.3 - Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8):..

Il/La sottoscritto/a: ....

nato/a a: .... il: ....

Codice Fiscale: .... residente a: ....

in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[8]: .... forma giuridica: ....

denominazione: ....

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che il Modulo per la domanda di accesso alle agevolazioni, la presente Scheda Tecnica, composta di n. …. fogli, compreso il presente, numerati progressivamente da 1 a …, e l'ulteriore documentazione a corredo della domanda (Piano di sviluppo e dichiarazioni sostitutive d'atto notorio, ecc.) corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[9]

....

[8] Indicare impresa, centro di ricerca, ecc.
[9] Sottoscrivere mediante firma digitale.

ALLEGATO N. 8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO
relativa ai requisiti di accesso previsti dall'art. 3 della Direttiva ministeriale 10 luglio 2008 e dall'art. 3 del Decreto ministeriale 4 settembre 2013

Il presente modulo deve essere compilato, solo nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da più soggetti, da ciascuno dei soggetti partecipanti

Il/La sottoscritto/a: ....
nato/a a: .... il: ....
Codice Fiscale: .... residente a: ....
in qualità di legale rappresentante o procuratore delegato del/della[1]: .... forma giuridica:...............
denominazione: ....
con sede legale nel Comune di: ...., prov.: .... , CAP: ....
via e n. civ.: ....
tel.: ………………….., fax: ……………………, e-mail certificata: ………………………………………………...

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

che il suddetto soggetto:

m) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della Direttiva MiSE 10 luglio 2008 e all'art. 3, comma 1, del Decreto MiSE 4 settembre 2013;

n) non è sottoposto/a a procedure di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, né a quella di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

o) non risulta moroso in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo di cui all'art. 14 della legge 46/1982;

p) non è qualificabile "impresa in difficoltà" così come definita negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

q) non si trova nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

r) non è stato/a destinatario/a, nei sei anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle derivanti da rinuncia da parte dell'impresa;

s) non si trova nella condizione di non aver restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;

t) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del presente progetto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

DICHIARA INOLTRE

indicare solo l'ipotesi che ricorre:

[1] Indicare impresa, consorzio, ecc.

☐ di avere le caratteristiche per essere qualificata come *impresa del distretto-comparto del mobile imbottito*[2] secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera *h)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013;

☐ di non avere le caratteristiche per essere qualificata come *impresa del distretto-comparto del mobile imbottito*[2] secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera *h)*, del Decreto MiSE 4 settembre 2013.

Luogo e data: ……………………………

Timbro e firma[3]

……………………………………………

[2] Per *imprese del distretto-comparto del mobile imbottito* si intendono le imprese che svolgono come attività economica prevalente l'attività economica di cui alla divisione 16 (Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero - esclusi i mobili - fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio) o alla divisione 31 (Fabbricazione di mobili) della sezione C Attività manifatturiere della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 ovvero che producono componenti, lavorati e/o semilavorati per la filiera del mobile imbottito ed abbiano realizzato negli esercizi 2011 e 2012 almeno il 70% del loro fatturato con imprese la cui attività è classificata nei suddetti codici della classificazione Ateco 2007.
[3] Sottoscrivere mediante firma digitale.

14A00020
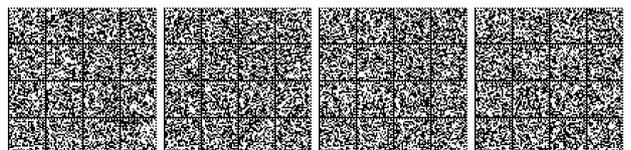
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio Consolare onorario in Scutari (Albania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Il sig.Vito Antonio Stigliani, console onorario in Scutari (Albania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tirana degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tirana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tirana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tirana, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

e) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

f) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Tirana;

g) vidimazioni e legalizzazioni;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Tirana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Tirana e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Tirana delle ricevute di avvenuta consegna;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Tirana della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Tirana, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Tirana;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Tirana;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A10822

Variazione circoscrizionale del Consolato onorario in Kiel (Germania).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

Articolo primo

La circoscrizione del Consolato onorario in Kiel (Germania), posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Hannover, è così rideterminata: l'intero Land dello Schleswig-Holstein.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

13A10824

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio consolare onorario in Bishkek (Kyrgyzstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La Sig.ra Maria Bespalova, Console onorario in Bishkek (Kyrgyzstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Astana;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Astana;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ufficio consolare di I categoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali-bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Astana;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Astana;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall' Ambasciata d'Italia in Astana;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Astana;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00006

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio consolare onorario in Papeete (Tahiti, Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Stefano Grolli, Console onorario in Papeete (Tahiti, Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Parigi;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Parigi;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Parigi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Consolato Generale d'Italia in Parigi;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Parigi e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Parigi delle ricevute di avvenuta consegna;

m) emissione della tassa annuale di passaporto;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Parigi, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Parigi e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Parigi dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Parigi;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Parigi;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Parigi;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00007

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio consolare onorario in Medellin (Colombia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Nicola Montorsi, Console onorario in Medellin (Colombia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

1) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà delle ricevute di avvenuta consegna;

n) emissione della tassa annuale di passaporto;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bogotà della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Bogotà;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 novembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00008

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Ufficio consolare onorario in Zarate (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il Sig. Luis Leopoldo Schifani Wolf, Vice Console onorario in Zarate (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

b) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2013

Il direttore generale: BELLONI

14A00009

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Calimicina 200 C.L., 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini e caprini.

Estratto provvedimento n. 913 del 5 dicembre 2013

Medicinale veterinario: CALIMICINA 200 C.L., 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini e caprini.

Confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100039027;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100039039.

Titolare A.I.C: Laboratorios Calier S.A. con sede legale e domicilio fiscale in C/ Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcellona) - Spagna.

Oggetto: Variazioni tipo II n. B.II.a.3 b.2: modifiche quali-quantitativa di uno o più eccipienti suscettibili di avere un impatto significativo sulla sicurezza, sulla qualità o sull'efficacia del medicinale.

Variazione tipo IB n. B.II.f.1.b.1: estensione della durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti, (il principio attivo resta invariato).

La validità del medicinale veterinario, con la nuova composizione, è la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10624

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac Marek CVI+HVT».

Estratto provvedimento n. 925 del 9 dicembre 2013

Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/0102//IA/020/G.

Medicinale veterinario ad azione immunologica: POULVAC MAREK CVI+HVT per tutte le confezioni: A.I.C. n. 103256.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA A.5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la modifica della denominazione dell'officina responsabile della produzione e rilascio lotti:

da: Pfizer Olot, S.L.U.

a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

L'indirizzo rimane invariato: Ctra. Camprodon, s/n «La Riba» 17813 Vall de Bianya Girona - Spagna.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Friskies Spray antiparassitario per cani».

Estratto provvedimento n. 923 del 9 dicembre 2013

Medicinale veterinario: FRISKIES SPRAY ANTIPARASSITARIO PER CANI.

Confezione: bombola di metallo ml 200 - A.I.C. n. 103156016.

Titolare A.I.C.: Cicieffe S.r.l. con sede in via Provinciale, 13 - Fornovo San Giovanni (BG) Cod. Fisc. 01676790163.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica denominazione del medicinale.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica di denominazione:

da: «FRISKIES SPRAY ANTIPARASSITARIO PER CANI»

a: «DOG SPRAY ANTIPARASSITARIO PER CANI».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10626

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel Rtu» 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Provvedimento n. 934 del 10 dicembre 2013

Medicinale veterinario "EXCENEL RTU" 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini

Confezioni:

- scatola con 1 flacone da 50 ml A.I.C. n. 102366034
- scatola con 1 flacone da 100 ml A.I.C. n. 102366010
- scatola con 10 flaconi da 50 ml A.I.C. n. 102366046
- scatola con 10 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 102366022

Titolare A.I.C.: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede in Latina – Via Isonzo, 71 – codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento:

Procedura n. FR/V/0102/001/II/013/G

Variazione tipo II: modifica composizione – modifica tempi di attesa - aggiunta confezione - modifica validità;

Variazione tipo IA: modifica codice ATC Vet;

Procedura n. FR/V/0102/001/IB/015

Variazione tipo IB: cambio denominazione del medicinale;

Procedura n. FR/V/0102/001/IB/016

Variazione tipo IB: modifica validità del medicinale confezionato per la vendita;

Procedura n. FR/V/0102/001/IA/017/G

Variazione tipo IA

- aggiunta sito responsabile del rilascio dei lotti.

Si autorizzano, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le modifiche di seguito indicate:

Procedura n. FR/V/0102/001/II/013/G:

1) Modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Il principio attivo rimane invariato (ceftiofur come cloridrato 50 mg)

2) Modifica dei Tempi di attesa:

suini - carne e visceri: da 5 giorni a 2 giorni

bovini - carne e visceri: da 8 giorni a 6 giorni.

Latte: zero giorni (invariato)

3) La validità con la nuova composizione è ora la seguente:

- medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi
- dopo prima apertura del contenitore: 28 giorni.

4) Immissione in commercio della seguente nuova confezione:

- scatola con 1 flacone da 250 ml A.I.C. n. 102366059

5) Modifica del codice ATC vet che è ora il seguente: QJ01DD90.

Procedura n. FR/V/0102/001/IB/015:

Si autorizza la modifica di denominazione del medicinale veterinario:

da: EXCENEL RTU 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini

a: EXCENEL FLUID Sospensione 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Procedura n. FR/V/0102/001/IB/016.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 18 mesi, come attualmente autorizzato a 24 mesi:

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

- medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi
- dopo prima apertura del contenitore: 28 giorni.

Procedura n. FR/V/0102/001/IA/017/G:

Si autorizza, inoltre, la seguente modifica:

- Aggiunta del seguente sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito: Zoetis Belgium SA, rue Laid Burniat 1 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgium.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A10627

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Antidorm» 5 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti.

Decreto n. 147 del 6 dicembre 2013

Procedura decentrata n. FR/V/0247/001/DC

Medicinale veterinario "ANTIDORM" 5 mg/ml Soluzione iniettabile per cani e gatti

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. con sede in C/Les Corts, 23. 08028 Barcellona - Spagna;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento FARMA MEDITERRANIA, S.L. con sede in C/Sant Sebastià S/N 08960 Sant Just Desvern, Barcellona – Spagna e lo stabilimento LABIANA LIFE SCIENCES, S.A. con sede in C/Venus, 26 Pol. Ind. Can Parellada, Terrasa, 08228 Barcellona – Spagna;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

- Fiala di vetro da 10 ml – A.I.C. n. 104563010

Composizione: ciascun ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Atipamezolo 4.27 mg (come atipamezolo cloridrato 5.0 mg)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti;

Indicazioni terapeutiche:

L'atipamezolo cloridrato è un α-2 antagonista selettivo indicato per l'inversione degli effetti sedativi della medetomidina e della dexmedetomidina nei cani e nei gatti;

Validità:

- del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.
- dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: non pertinente;

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

13A10628

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ªKanamucil» soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani, gatti e boiler (esclusi gli animali in ovodeposizione).

Provvedimento n. 911 del 5 dicembre 2013

Medicinale veterinario KANAMUCIL soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani, gatti e boiler (esclusi gli animali in ovodeposizione)

Confezioni:

Flacone da 10 ml A.I.C. n. 102084035

Flacone da 100 ml A.I.C. n. 102084011

Flacone da 250 ml A.I.C. n. 102084047

Flacone da 500 ml A.I.C. n. 102084023

Titolare A.I.C: Intervet Productions S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Via nettunense Km. 20.300 – 04011 Aprilia (LT) – C.F. 02059910592

Oggetto: Variazione tipo IB B.II.f.1 b2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto l'estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura da: "utilizzare subito, non conservare" a: validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi
- Validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10629

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rispoval Marker inattivato».

Provvedimento n. 910 del 5 dicembre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0021/001/IA/017/G

Specialità medicinale per uso veterinario RISPOVAL MARKER INATTIVATO

Confezioni:

1 Flacone da 20 ml (10 dosi) di sospensione iniettabile A.I.C. n. 100402015

1 Flacone da 100 ml (50 dosi) di sospensione iniettabile A.I.C. n. 100402027

Titolare A.I.C: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina, Via Isonzo, 71 – C. F. 01781570591

Oggetto: Variazione tipo IA - A5.a: modifica nome sito produttivo e responsabile del rilascio dei lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della denominazione responsabile della produzione e rilascio lotti da: Pfizer Animal Health SA, Rue Laid Burniat, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio) a: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A10630

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kibis 20mg/ml+0,3 mg/ml» sciroppo per cani e gatti.

Provvedimento n. 909 del 5 dicembre 2013

Medicinale veterinario KIBIS 20 mg/ml+0,3 mg/ml sciroppo per cani e gatti.

Confezioni: Flacone da 50 ml A.I.C. n. 102088010

Titolare A.I.C: Intervet Productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Nettunense, Km 20,300 – 04011 Aprilia (Latina) - C.F. 02059910592

Oggetto: Variazione tipo I- IB unforeseen – introduzione del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura di 60 giorni.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Dopo prima apertura del confezionamento primario: 60 giorni.

Si adeguano alle linee guide le "Speciali precauzioni per la conservazione" punto 6.4 SPC da: Conservare in luogo fresco a: "Non conservare a temperatura superiore a 25° C".

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10631

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hapadex 50 mg/ml», sospensione orale per ovini.

Provvedimento n. 912 del 5 dicembre 2013

Medicinale veterinario HAPADEX 50 mg/ml, sospensione orale per ovini.

Confezioni:

Bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 102078019;

Bottiglia da 2,5 litri - A.I.C. n. 102078021.

Titolare A.I.C: Intervet (France) con sede in Rue Oliver de Serres - Beaucouzè - Angers Technopole (Francia) rappresentata in Italia dalla Ditta MSD Animal Health S.r.l. - Via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Canova 20090 Segrate (MI).

Oggetto: Variazione tipo IB B.II.f.1 b2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto l'estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura da: «deve essere consumato immediatamente e non conservato» a: validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10632

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Brescia» vaccino attenuato liofilizzato contro la Pseudopeste aviare per polli (broilers, galline ovaiole e polli riproduttori).

Provvedimento n. 929 del 9 dicembre 2013

Medicinale veterinario ad azione immunologica «IZOVAC BRESCIA» vaccino attenuato liofilizzato contro la Pseudopeste aviare per polli (broilers, galline ovaiole e polli riproduttori).

Confezioni: flacone da 50 dosi + 5 ml diluente - A.I.C. n. 102973017.

Titolare A.I.C.: Izo S.r.l. a socio unico con sede in Brescia, Via San Zeno n. 99/A - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento:

si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la sostituzione del sito di produzione responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito:

da: officina Izo S.p.A., Via Bianchi n. 9, 25124 Brescia;

a: officina Izo S.r.l. a socio unico S.S. 234 Km 28,2 - 27013 Chignolo Po (PV).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A10633
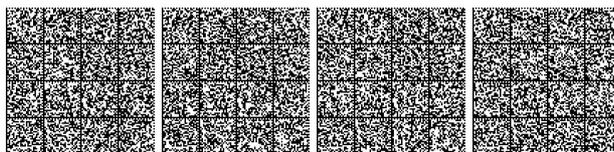
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Estratto decreto n. 152 del 17 dicembre 2013

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, Via Isonzo 71 – codice fiscale 06954380157

NEMEX - A.I.C. numero 100085

RIMADYL PALATABLE TABLETS - A.I.C. numero 103559

VIBRAVET - A.I.C. numero 100105

ADVOVET 180 - A.I.C. numero 103312

AUROFAC Granulare 100 mg/g e 250 mg/g - A.I.C. numero 103961

BOVILIS LACTOVAC C - A.I.C. numero 103708

BRONCHISHIELD - A.I.C. numero 103742

CIDR 1,38 g - A.I.C. numero 103881

COVEXIN 10 - A.I.C. numero 103690

CYDECTIN 0,1% soluzione orale per pecore - A.I.C. numero 102287

CYDECTIN 0,5% soluzione pour-on per bovini - A.I.C. numero 102363

CYDECTIN 1% soluzione iniettabile per bovini - A.I.C. numero 101594

CYDECTIN 1% soluzione iniettabile per ovini - A.I.C. numero 102632

CYDECTIN 10% LA soluzione iniettabile per bovini - A.I.C. numero 103760

CYDECTIN LA 20 mg/ml soluzione iniettabile per ovini - A.I.C. numero 104019

CYDECTIN TRICLAMOX soluzione pour-on per bovini - A.I.C. numero 104335

CYDECTIN TRICLAMOX soluzione orale per pecore - A.I.C. numero 104116

DURAMUNE DAPPi+LC - A.I.C. numero 103664

DURAMUNE Pi+LC - A.I.C. numero 103816

DURAMUNE PUPPY DP+C - A.I.C. numero 103754

EQUEST - A.I.C. numero 102720

EQUEST PRAMOX - A.I.C. numero 103820

EXCENEL FLUID Sospensione - A.I.C. numero 102366

POULVAC AE - A.I.C. numero 104007

POULVAC BURSA PLUS - A.I.C. numero 104157

POULVAC IBMM+ARK - A.I.C. numero 103620

POULVAC MAREK CVI+HVT - A.I.C. numero 103256

POULVAC PABAC IV - A.I.C. numero 103934

POULVAC TRT - A.I.C. numero 103114

RISPOVAL MARKER INATTIVATO - A.I.C. numero 100402

RISPOVAL MARKER VIVO ATTENUATO - A.I.C. numero 100401

RISPOVAL RS+PI3 INTRANASAL - A.I.C. numero 103860

SUVAXYN M. HYO PARASUIS - A.I.C. numero 104027

SUVAXYN MH ONE - A.I.C. numero 104078

SUVAXYN PARVO ST - A.I.C. numero 104040

VERSIFEL FELV - A.I.C. numero 104513

è ora trasferita alla società Zoetis Italia Srl con sede legale in Roma, Via Andrea Doria 41 M – codice fiscale 12000641006;

La produzione, il controllo, il confezionamento, l'antigene ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato, fatta salva la modifica di denominazione delle seguenti officine :

da: Pfizer Animal Health SA – Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio)

a : Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio)

da: Pfizer Olot S.L.U. – Ctra. Camprodón s/n "la Riba", 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna);

a : Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. - Ctra. Camprodón s/n "la Riba", 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna);

da : Pharmacia & Upjohn Company – 7000 Portage Road, Kalamazoo MI 49001 (USA);

a : Zoetis P&U LLC – 2605 East Kilgore Road, Kalamazoo, MI 49001 (USA);

da: Pfizer Animal Health – 2000 Rockford Road, Charles City, IA 50616 (USA);

a : Zoetis WHC 2 LLC - 2000 Rockford Road, Charles City, IA 50616 (USA);

da: Pfizer Inc. – 601 W. Cornhusker Highway, Lincoln, NE 68521 (USA);

a : Zoetis LLC - 601 W. Cornhusker Highway, Lincoln, NE 68521 (USA);

da: Alpharma Animal Health Italia S.r.l., 41036 Medolla (MO), Via Rubadello 6;

a : Zoetis Medolla Manufacturing S.r.l., 41036 Medolla (MO), Via Rubadello 6;

da: Pfizer Global Manufacturing Weesp – C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp (Paesi Bassi);

a : Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V. - C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp (Paesi Bassi);

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO

Dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

13A10825

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eprizero 5mg/ml Pour-on soluzione per bovini e bovine da latte».

Estratto provvedimento n. 907 del 5 dicembre 2013

PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N. UK/V/0442/001/IB/001

Medicinale veterinario EPRIZERO 5mg/ml Pour-on soluzione per bovini e bovine da latte

Confezioni : Flacone in HDPE da 250 ml A.I.C. n. 104485014

Flacone in HDPE da 1 litro A.I.C. n. 104485026

Flacone in HDPE da 1 litro A.I.C. n. 104485053

Zainetto in HDPE da 2,5 litri A.I.C. n. 104485038

Zainetto in HDPE da 5 litri A.I.C. n. 104485040

TITOLARE A.I.C: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works – Newry Co. Down, BT35 6JP – Irlanda del Nord.

OGGETTO: Variazione tipo IB – Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per le confezioni indicate in oggetto l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da: 18 mesi, come attualmente autorizzato a: 24 mesi.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi

Dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO: efficacia immediata

13A10826

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nuflor Gold» 300 mg/ml

Decreto n. 150 del 13 dicembre 2013

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0212/001/MR

Medicinale veterinario "NUFLOR GOLD" 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. – Boxmeer (Olanda)

Rappresentata in italia da: MSD Animal Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (MI) – via Fratelli Cervi snc – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova – codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Vet Pharma Friesoythe nello stabilimento sito in Sedelsberger Strasse 2-4, 26169 Friesoythe (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104620012

Flacone da 250 ml – A.I.C. n. 104620024

Flacone da 500 ml - A.I.C. n. 104620036

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo:

Florfenicolo 300,00 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini

Indicazioni terapeutiche: Nei bovini: trattamento della malattia respiratoria bovina causata da ceppi di Histophilus somni, Mannheimia haemolytica e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 75 giorni

Latte: uso non autorizzato in animali che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A00001

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strenzen» 500/125 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere per suini.

Decreto n. 151 del 13 dicembre 2013

Procedura decentrata n. CZ/V/0110/001/DC

Medicinale veterinario "STRENZEN" 500/125 mg/g polvere per somministrazione in acqua da bere

Titolare A.I.C.: ditta Novartis Animal Health SpA con sede legale in Origgio (VA), Largo Boccioni 1 – codice fiscale 02384400129

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Lek Pharmaceuticals d.d., Penicillin Production Plant con sede in Perzonali 47, SI-2391 Prevalje, Slovenia

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. : sacco da 500 g in LDPE A.I.C. numero 103269018

Composizione: 1 g contiene:

principi attivi: amoxicillina 500 mg (equivalenti a 573,88 mg di amoxicillina triidrato), acido clavulanico 125 mg (equivalenti a 148,88 mg di potassio clavulanato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di infezioni cliniche:

respiratorie causate da Actinobcillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus suis,

gastrointestinali causate da Clostridium perfringens, E.coli e Salmonella typhimurium,

Quando i patogeni responsabili sono ceppi produttori di beta-lattamasi di batteri sensibili alla amoxicillina in associazione con acido clavulanico e quando l'esperienza clinica e/o le prove di sensibilità abbiano indicato che l'associazione è il farmaco di elezione.

Tempo di attesa: carne e visceri: 1 giorno

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi

dopo prima apertura del condizionamento primario: 7 giorni

dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata

14A00002

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil soluzione spot-on per gatti - Fleanil soluzione spot-on per cani».

Provvedimento n. 908 del 5 dicembre 2013

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0305/001-005/IB/001

Medicinale veterinario FLEANIL soluzione spot-on per gatti – FLEANIL soluzione spot-on per cani

Confezioni : Tutte le confezioni A.I.C. n. 104507

Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works – Newry Co. Down, BT35 6JP – Regno Unito.

Oggetto: Variazione tipo IB – Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità come confezionato per la vendita da: 24 mesi, come attualmente autorizzato a: 36 mesi.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente:

Medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata

14A00003
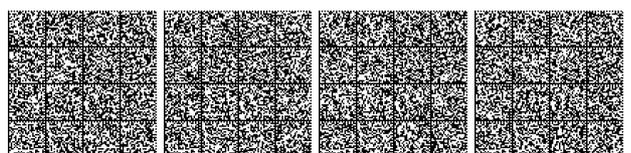
Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Fowl-Pox liofilizzato e diluente per sospensione per puntura alare per polli».

Provvedimento n. 932 del 9 dicembre 2013

Medicinale per uso veterinario IZOVAC FOWL-POX Liofilizzato e diluente per sospensione per puntura alare per polli

Confezioni: Flacone da 100 dosi + diluente da 1,2 ml – A.I.C. n. 102980012

Titolare A.I.C: IZO S.r.l a socio unico con sede a Brescia, via San Zeno 99/A codice fiscale 00291440170

Oggetto: Variazione tipo II – B.II.b.c.1 – Sostituzione del fabbricante responsabile della liberazione dei lotti compreso il controllo del prodotto finito.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la sostituzione del sito di produzione responsabile del rilascio, compreso il controllo dei lotti del prodotto finito.

da: IZO SpA via Bianchi, 9 25124 Brescia

a: IZO Srl a socio unico S.S. 234 Km 28,2 27013 Chignolo Po (PV)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac IB H120 - vaccino vivo attenuato liofilizzato per sospensione polli».

Provvedimento n. 931 del 9 dicembre 2013

Medicinale per uso veterinario IZOVAC IB H120-vaccino vivo attenuato liofilizzato per sospensione polli.

Confezioni: Flacone da 1000 dosi A.I.C. n. 101619017

Titolare A.I.C: IZO S.r.l a socio unico con sede a Brescia, via San Zeno 99/A codice fiscale 00291440170

Oggetto: Variazione tipo II – B.II.b.c.1 – Sostituzione del fabbricante responsabile della liberazione dei lotti compreso il controllo del prodotto finito.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la sostituzione del sito di produzione responsabile del rilascio, compreso il controllo dei lotti del prodotto finito.

da: IZO SpA via Bianchi, 9 25124 Brescia

a: IZO Srl a socio unico S.S. 234 Km 28,2 27013 Chignolo Po (PV)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A00005

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-06) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
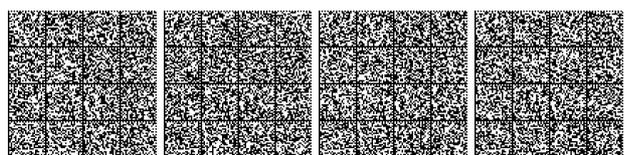
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.